



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.5.2023
COM(2023) 251 final

2023/0147 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP)¹ tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, è stato firmato il 28 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 30 aprile 2008 per un periodo di sei anni². Esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni³, salvo denuncia ad opera di una delle parti. Poiché nessuna delle parti ha notificato l'intenzione di denunciare l'APP, esso è ancor oggi in vigore. Il primo protocollo di attuazione dell'APP⁴ è scaduto il 15 settembre 2012. Il secondo protocollo⁵ è invece scaduto il 15 settembre 2015.

Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati (di seguito, "Kiribati") (di seguito, "nuovo protocollo")⁶.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti, la Commissione ha condotto negoziati⁷ con Kiribati ai fini della conclusione, a nome dell'Unione, di un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il 18 dicembre 2022 i negoziatori hanno siglato il nuovo protocollo, che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 22, vale a dire la data della firma ad opera di entrambe le parti.

Con la presente proposta si intende chiedere l'autorizzazione del Consiglio alla conclusione del nuovo protocollo conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Scopo del nuovo protocollo è concedere alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque di Kiribati conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni della Commissione per

¹ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 3).

² <https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2007060&DocLanguage=it>

³ Articolo 11 dell'APP.

⁴ Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012 (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 8).

⁵ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 300 del 30.10.2012, pag. 3).

⁶ Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (26.1.2015, 5059/15).

⁷ Tra il 2016 e il 2021 i negoziati hanno subito un rallentamento anche conseguentemente alla decisione 2016/C 144/05 della Commissione, del 21 aprile 2016, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 144 del 23.4.2016, pag. 4). L'iter negoziale è ripreso dopo la pubblicazione dell'"Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 21 aprile 2016, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata" (2020/C 424/04) (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 29).

la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Esso mira inoltre a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Kiribati, attuando in tal modo il quadro di partenariato dell'APP per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati, nell'interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo consente alle navi dell'Unione di pescare tonnidi nelle acque di Kiribati sulla base delle possibilità di pesca seguenti:

- 4 tonniere con reti a circuizione, con accesso alle acque di Kiribati per 160 giorni all'anno;
- eventuali giorni aggiuntivi all'anno, messi a disposizione delle navi dell'Unione, su richiesta.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della WCPFC. La conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori (compresi i tonnidi tropicali) nell'Oceano Pacifico centro-occidentale rientrano nell'ambito di competenza della WCPFC, il cui obiettivo è garantire, attraverso una gestione efficace, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'oceano, conformemente alla convenzione e all'accordo UNCLOS del 1982. Al fine di conservare e gestire gli stock ittici altamente migratori nell'Oceano Pacifico centro-occidentale, i membri della WCPFC adottano misure di conservazione e di gestione (CMM) volte ad assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione e a promuovere l'obiettivo del loro sfruttamento ottimale. Le CMM sono vincolanti per tutti i membri della WCPFC, le parti non contraenti cooperanti e i territori partecipanti alla WCPFC. Le decisioni della WCPFC sono generalmente adottate per consenso. In quanto membro della WCPFC, l'Unione è vincolata dalle CMM adottate da quest'ultima.

In particolare, per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nell'Oceano Pacifico centro-occidentale, la WCPFC ha adottato la CMM 2021-01 relativa all'assegnazione del totale ammissibile di catture o del livello totale dello sforzo di pesca per ciascun membro della WCPFC e per ciascuna attività di pesca (reti a circuizione, palangari, lenze e canne e altri tipi di pesca commerciale), oltre a misure tecniche volte a garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di tonnidi tropicali.

Il comitato tecnico e di conformità funge da comitato di "esecuzione" della WCPFC. Ogni anno esso verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei membri e monitora l'attuazione di tali misure da parte dei singoli paesi.

Il nuovo protocollo, inoltre, consentirà all'Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per la promozione di uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati e di sostenere gli sforzi del paese volti a sviluppare il settore nazionale della pesca,

⁸ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

nell'interesse di entrambe le parti. Tale cooperazione contribuirà a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione del nuovo protocollo di attuazione dell'APP si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione europea nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, tranne per le questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Pertanto i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva per notificare a Kiribati il completamento del processo di ratifica.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. È inoltre conforme all'articolo 32 di tale regolamento relativamente al sostegno finanziario ai paesi terzi.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La valutazione ex post⁹ del protocollo per il periodo 2012-2015 effettuata prima della negoziazione del nuovo protocollo ha portato alla conclusione che sarebbe stato utile concludere un nuovo protocollo con Kiribati. La valutazione ex ante ha concluso, in particolare, che il proseguimento dell'APP sarebbe stato nell'interesse di entrambe le parti, con un chiaro valore aggiunto dell'intervento dell'UE a sostegno della sua strategia incentrata sulla promozione di pratiche di pesca responsabili e sulla lotta contro la pesca INN nella regione del Pacifico.

⁹ Affari marittimi e pesca: valutazione ex post dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati e valutazione ex ante comprendente un'analisi dell'impatto del futuro protocollo sulla sostenibilità.
<https://webgate.ec.testa.eu/publications/studiesdb/Consultation.action?studyProjectId=5911>

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore e le organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e ai rappresentanti della società civile di Kiribati. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Le consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe stato utile concludere un nuovo protocollo con Kiribati.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- **Diritti fondamentali**

Il nuovo protocollo include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou¹⁰ o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione, pari a 760 000 EUR, si basa su:

- a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, fissato a 360 000 EUR per la durata del nuovo protocollo;
- b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Kiribati per un importo annuo pari a 400 000 EUR per la durata del protocollo.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica di Kiribati in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche marittime del paese per tutta la durata del nuovo protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno¹¹.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'APP e nel nuovo protocollo.

¹⁰ Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 - Protocolli - Atto finale - Dichiarazioni (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

¹¹ Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...] ², il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati (2023-2028) ³ (di seguito, il "protocollo") è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) L'obiettivo del protocollo è attuare l'accordo di partenariato nel settore della pesca in modo da concedere possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle zone di pesca all'interno delle acque di Kiribati e consentire all'Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani, della politica della pesca, contribuendo nel contempo a garantire condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
- (3) Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale.
- (4) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione.
- (5) L'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. A norma degli articoli 8 e 18 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a

¹ [Inserire il riferimento]

² [Inserire il riferimento]

³ [Inserire il riferimento]

meno che una minoranza di blocco, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non vi si opponga.

- (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e ha espresso un parere il [*inserire la data*],
- (8) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell'Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028) (di seguito, il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23 del protocollo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

Fatto salvo l'allegato II, la Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39](#)).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1 Obiettivi generali

1.4.2 Obiettivi specifici

1.4.3 Risultati e incidenza previsti

1.4.4 Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1 Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2 Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3 Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4 Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5 Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1 Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2 Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3 Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1 Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2 Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3 Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4 Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5 Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.2. Settore/settori interessati

08 – Agricoltura e politica marittima
08 05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)
08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁶
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

¹⁶ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABM/ABB interessate

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca consentirà di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e Kiribati. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca di Kiribati.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre a ottimizzare la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano ventennale *Kiribati Vision*, per la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle licenze di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione, a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca, al valore aggiunto nell'Unione e alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del suo settore della pesca, in particolare quella artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

È previsto che il nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di ridurre il più possibile il periodo di interruzione delle attività di pesca.

Il nuovo protocollo fornirà il quadro giuridico necessario per le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca di Kiribati e permetterà agli armatori dell'Unione di chiedere licenze per l'esercizio della pesca in tale zona. Rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e Kiribati al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà Kiribati nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore in linea con le norme dell'OIL.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto

dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e Kiribati.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base dell'analisi del potenziale di cattura nella zona di pesca di Kiribati e delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili, le parti hanno fissato uno sforzo di pesca di riferimento pari a 160 giorni/anno, concedendo possibilità di pesca a quattro tonniere con reti a circuizione. Inoltre, se del caso, gli armatori possono acquistare giorni di pesca supplementari. Il sostegno settoriale tiene conto delle esigenze riguardanti il rafforzamento delle capacità dell'amministrazione responsabile della pesca di Kiribati e delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca, tra cui in particolare la ricerca scientifica e le attività di controllo e monitoraggio delle attività alieutiche.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APP costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale di Kiribati. I fondi destinati al sostegno settoriale sono invece assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi a livello nazionale nel settore della pesca.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.p.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma nel 2023 per un periodo di cinque anni, fino al 2028.
- Incidenza finanziaria dal 2023 al 2028
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁷

Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

--

¹⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione delle Figi) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e Kiribati faranno il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apporteranno, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno settoriale.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, a eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro 60 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle licenze di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati rientra tra le modalità di controllo. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di valutazioni e verifiche effettuate dal responsabile della pesca.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in determinate circostanze.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il rischio individuato è che gli armatori dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca di Kiribati siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità

alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a monitorare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio sarà effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva sarà sospeso o il suo importo sarà eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS si attesta all'incirca sull'1,8 % (rispetto ai contributi del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione s'impegna a rinsaldare il dialogo politico e la concertazione su base regolare con Kiribati al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'UE alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore siano versate su conti bancari intestati al Governo di Kiribati.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ¹⁸	di paesi EFTA ¹⁹	di paesi candidati ²⁰	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	08.05.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁰ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

DG: MARE			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
• Stanziamenti operativi								
Linea di bilancio 08.05.01	Impegni	(1a)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800
	Pagamenti	(2a)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						
	Pagamenti	(2b)						
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²¹								
Linea di bilancio		(3)						
TOTALE stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1a+1b +3	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800

²¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

•TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)						
	Pagamenti	(5)						
•TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800
	Pagamenti	=5+ 6	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)						
	Pagamenti	(5)						
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)						
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6						
	Pagamenti	=5+ 6						

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
DG: <.....>							
• Risorse umane							
• Altre spese amministrative							
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti						

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800
	Pagamenti	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓	Tipo ²²	Costo medio	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		TOTALE			
			RISULTATI													
			z:	Costo	z:	Costo	N. totale	Costo totale								
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²³ ...																
- Accesso della		0,360		0,360		0,360		0,360		0,360		0,360		1,800		
- Settoriale		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400		2,000		
- Risultato																
Totale parziale obiettivo specifico 1				0,760		0,760		0,760		0,760		0,760		3,800		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																
- Risultato																
Totale parziale obiettivo specifico 2																
TOTALE																

²² I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

²³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 7²⁵ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.

²⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁶							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz ²⁷	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Attuazione del protocollo (pagamenti, accesso delle navi dell'Unione alle acque di Kiribati, trattamento delle licenze di pesca), preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, preparazione del rinnovo del protocollo, valutazione esterna, procedure legislative, negoziati.
Personale esterno	Attuazione del protocollo: contatti con le autorità di Kiribati per l'accesso delle navi dell'Unione alle acque del paese, trattamento delle licenze di pesca, preparazione e follow-up delle riunioni delle commissioni miste, in particolare attuazione del sostegno settoriale.

²⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

²⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

²⁸

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁹					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

²⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.